

TRISPACS/P2017
D000553 - 25/05/2017

Allegato 1.

Parere del Servizio Energia – richiesta integrazioni/chiarimenti:

- Riguardo al tema dell'inquinamento elettromagnetico, si conferma che le opere in oggetto sono state progettate nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione delle popolazioni dalle emissioni elettromagnetiche (Legge 36/2001, DPCM 8/7/2003 e DM 29/05/2008);
- Riguardo al tema del trattamento delle terre e rocce da scavo si specifica quanto segue:

In merito al **punto 1**, si precisa che la Soc. Proponente al cap. 8 "Piano delle Indagini" della Relazione "Terre e Rocce da Scavo", illustra e dettaglia le attività d'indagine che si ipotizzano di eseguire in fase di progettazione esecutiva, al fine di ottenere una caratterizzazione delle aree oggetto degli interventi previsti. Lo scopo principale dell'attività sarà di verificare lo stato di qualità dei terreni nelle aree destinate alla realizzazione degli interventi, mediante indagini dirette comprendenti il prelievo e l'analisi chimica di campioni di suolo e il confronto dei dati analitici con i limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito. I punti di indagine saranno ubicati in modo da consentire un'adeguata caratterizzazione dei terreni delle aree di intervento, tenendo conto della posizione dei lavori in progetto e della profondità di scavo. Per quanto concerne le analisi chimiche, si prenderà in considerazione un set di composti inorganici e organici tale da consentire di accertare in modo adeguato lo stato di qualità dei suoli. Le analisi chimiche saranno eseguite adottando metodiche analitiche ufficialmente riconosciute. Si conferma che, qualora le analisi chimiche preliminari mostrassero superamenti delle concentrazioni delle soglie limite imposte dalla vigente normativa, i terreni scavati saranno trattati come rifiuto (art.183 del D.Lgs. 152/2006) e di conseguenza verranno recapitati direttamente nella vicina discarica autorizzata per rifiuti pericolosi di proprietà della AST Acciai Speciali Terni.

In merito al **punto 2**, si conferma che sarà eseguito il "test di cessione" sui materiali scavati, secondo la procedura descritta dal D.M. 5 febbraio 1998 ponendo come "valori limite" le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella 1 all'allegato V parte IV del D.Lgs. 152/2006, con riferimento agli analiti attinenti alle situazioni di potenziale contaminazione dei terreni di cui trattasi.

In merito al **punto 3**, si comunica che, non risultando pregresse attività antropiche nelle zone di escavazione, non è possibile ipotizzare ulteriori potenziali inquinanti. Ad ogni buon conto, la lista

delle sostanze da ricercare è una proposta preliminare e la stessa potrà e dovrà essere modificata ed estesa in accordo con l'Autorità di controllo competente.

In merito al **punto 4**, si ribadisce quanto già evidenziato al punto 1 essendo il Proponente ben consapevole che ***“l'eventuale accertata contaminazione dei terreni scavati comporterà la necessità di assoggettare l'intero quantitativo al regime dei rifiuti”***.

In merito al **punto 5**, si conferma che, qualora i materiali di scavo debbano essere considerati come “rifiuto”, la Soc. proponente si atterrà alla procedura prevista all'Allegato 3 “Campionamento e analisi dei rifiuti” del D.M. Ambiente 27 settembre 2010 e ss.mm.ii. e precisamente:

Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità. Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente.

1. Analisi degli eluati e dei rifiuti.

Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802 "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati" e alle norme UNI EN 14899 e UNI EN 15002. Le prove di eluizione per la verifica dei parametri previsti dalle tabelle 2, 5, 5a e 6 del presente decreto sono effettuate secondo le metodiche per i rifiuti monolitici e granulari di cui alla Norma UNI 10802. La determinazione degli analiti negli eluati è effettuata secondo quanto previsto della norma UNI 10802. Per la determinazione del DOC si applica la norma UNI EN 1484. I risultati delle analisi degli eluati sono espressi in mg/l; per i rifiuti granulari, per i quali si applica un rapporto liquido/solido di 10 l/kg di sostanza secca, tale valore di concentrazione, effettuando i test di cessione secondo le metodiche di cui alla Norma UNI 10802, equivale al risultato espresso in mg/kg di sostanza secca diviso per un fattore 10. La determinazione del contenuto di oli minerali nella gamma C10-C40 è effettuata secondo la norma UNI EN 14039. Per la digestione dei rifiuti tal quali, sono utilizzati i metodi indicati dalle norme UNI EN 13656 e UNI EN 13657. La determinazione del TOC nel rifiuto tal quale è effettuata secondo la norma UNI EN 13137. Il calcolo della sostanza secca è effettuato secondo la norma UNI EN 14346. Per determinare se un rifiuto si trova nello stato solido o liquido si applica il procedimento riportato nella norma UNI 10802. La determinazione dei PCB deve essere effettuata sui seguenti congeneri: congeneri significativi da un punto di vista igienico-sanitario: 28, 52, 95, 99,101, 110, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 170, 177, 180, 183, 187; congeneri individuati dall'OMS come "dioxin like": 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189. Le determinazioni analitiche di ulteriori parametri non specificatamente indicati dalle norme sopra riportate devono essere effettuate secondo metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale.